

(N. 1910)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

NELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge in esame si provvede alla maggiorazione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali che vengono portati alle misure degli impiegati dell'industria.

Detti giornalisti hanno, infatti, sempre beneficiato degli assegni familiari in misura identica a quella prevista per il settore dell'industria sebbene al relativo servizio si provveda con una particolare gestione affidata all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Pertanto, in relazione ai recenti aumenti stabiliti per il settore dell'industria a far tempo dal 1° aprile 1956, la Federazione italiana editori giornali e la Federazione nazionale della stampa italiana hanno concordato una analoga maggiorazione degli assegni familiari da attuarsi con la stessa decorrenza per la categoria in esame.

Per l'attuazione di tale accordo è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale le misure degli assegni familiari vengono maggiorate di lire 7 giornaliera per ciascun figlio e di lire 8 giornaliera per il coniuge. Pertanto,

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerate, come previste dalla legge, in ventisei le giornate di assegni familiari contenute nel mese, gli assegni stessi vengono portati da lire 4.160 a lire 4.342 mensili per ciascun figlio, da lire 2.808 a lire 3.016 mensili per il coniuge, mentre resta invariata in lire 1.430 la misura degli assegni per ciascun genitore.

L'aliquota di contribuzione, attualmente fissata nel 27 per cento della retribuzione lorda, non subisce aumento, in considerazione dell'andamento favorevole della gestione.

Infatti, dai dati provvisori relativi all'esercizio 1955, risulta che di fronte ad una spesa complessiva per assegni familiari corrisposti pari a lire 142.547.913 fa riscontro una entrata per contributi riscossi pari a lire 156.049.836, con un avanzo economico, pertanto, di lire 13.501.893.

Considerato che l'aumento delle prestazioni previsto dal disegno di legge comporta una maggiore spesa del 5,52 per cento, l'onere annuo complessivo della gestione salirà da lire 142.547.943 a lire 150.416.889.

Tenuto conto che il gettito contributivo di lire 156 milioni sopradetto è comprensivo del-

l'aliquota del 27 per cento più l'addizionale dell'1 per cento applicata col 1° agosto 1954, per il recupero di lire 7 milioni del disavanzo esistente, deducendo l'1 per cento dalla cifra predetta, il 27 per cento assicurerebbe un'entrata di lire 150.500.000 circa, sufficiente pertanto all'equilibrio della gestione.

Con lo stesso disegno di legge si provvede, inoltre, alla soppressione della predetta addizionale dell'1 per cento essendo tale abolizione consentita dall'andamento favorevole della gestione.

Tale disavanzo, originariamente di lire 7 milioni, si è ridotto, al 31 dicembre 1954, a lire 5.196.669, come risulta dai dati contabili relativi all'esercizio 1954, che presenta un avanzo economico di lire 1.741.124; mentre l'utilizzo dell'avanzo di gestione risultante dai dati provvisori dell'esercizio 1955 (lire 13.501.893), di cui è stato già fatto cenno, consente il definitivo riassorbimento del restante disavanzo. Pertanto, in linea soltanto prudentiale, si provvede alla soppressione dell'addizionale di cui trattasi con decorrenza dal 1° luglio 1956.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile 1956, nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

Art. 2.

L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1956.

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.